REGOLAMENTO (CEE) N. 359/79 DEL CONSIGLIO

del 5 febbraio 1979

relativo alla collaborazione diretta tra i servizi incaricati dagli Stati membri di controllare l'osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali nel settore vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 64, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79, occorre prendere i provvedimenti necessari a garantire un'applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo, segnatamente in materia di controllo ; che ciò può essere conseguito soltanto mediante una collaborazione diretta tra i servizi incaricati dagli Stati membri di controllare l'osservanza delle disposizioni nel settore vitivinicolo, collaborazione prevista dal paragrafo 1 dell'articolo citato ; che occorre stabilire le norme per disciplinare i contatti tra tali servizi, determinando le materie che possono formare oggetto di questa collaborazione ;

considerando che è opportuno che lo Stato membro nel cui territorio sia stato ufficialmente constatato che un prodotto contemplato dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 non è conforme né alle disposizioni vitivinicole comunitarie né alle disposizioni nazionali adottate in virtù delle medesime ne informi spontaneamente il servizio competente dello Stato membro del territorio geografico da cui tale prodotto proviene e, se non ne è originario, il servizio dello Stato membro d'origine, qualora questa difformità possa avere un interesse specifico per uno o più altri Stati membri e sia tale da dar luogo a provvedimenti amministrativi o giudiziari ; che, per bloccare ogni commercializzazione non conforme alle disposizioni vigenti in tutta la Comunità, occorre prevedere un'informazione dei servizi competenti di tutti gli Stati membri interessati ;

considerando che, per rendere più efficace l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni vitivinicole, occorre instaurare tra gli Stati membri lo scambio di ogni informazione utile ; che, in questo contesto, occorre prevedere sia la possibilità di chiedere l'assistenza di un esperto qualificato sia la collaborazione tra i servizi competenti dei vari Stati membri, specialmente se altre misure non hanno consentito di accertare la conformità del prodotto di cui trattasi alle disposizioni vitivinicole ;

considerando che, allo scopo di instaurare una procedura semplice per tale collaborazione, è opportuno prevedere la regolare verifica dell'autenticità delle indicazioni riportate nei documenti d'accompagnamento e nei registri d'entrata e d'uscita ; che, allo stesso scopo, occorre prevedere la possibilità di spedire direttamente dei campioni ai laboratori abilitati ad effettuare esami analitici ed organolettici ; che è pertanto opportuno assicurare la collaborazione tra il laboratorio incaricato e il servizio competente dello Stato membro interessato ;

considerando che, in questo stesso contesto, occorre prevedere che la Commissione, qualora abbia motivo di sospettare irregolarità nella produzione e commercializzazione d'uno dei prodotti citati, ne informi il servizio competente dello Stato membro interessato e gli chieda di procedere a un'inchiesta amministrativa ; che, per coordinare in modo efficace la collaborazione tra i servizi competenti di vari Stati membri, è necessario prevedere che agenti muniti di uno specifico mandato della Commissione possano prendere conoscenza, presso il servizio competente di uno Stato membro, degli elementi di carattere amministrativo di tale inchiesta ;

considerando che, allo scopo di accelerare l'accertamento delle frodi, è necessario che il servizio cui è rivolta una richiesta, nell'ambito della collaborazione tra i servizi competenti di vari Stati membri, soddisfi la medesima il più rapidamente possibile ;

considerando che, a norma dell'articolo 64 del regolamento (CEE) n. 337/79, spetta agli Stati membri adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza delle disposizioni comunitarie ; che non si può tuttavia escludere che, in casi particolari, un servizio competente di uno Stato membro non sia in grado di soddisfare, in

(1) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

tutto o in parte, una richiesta rivoltagli, per motivi di fatto o di diritto ; che, al fine di non compromettere la collaborazione a motivo di tali atti, è opportuno indicare le ragioni di tale atteggiamento ;

considerando che, per prevenire la possibilità che le informazioni siano trasmesse a persone non autorizzate, è necessario tutelarle con il segreto professionale ;

considerando che, per rendere più efficace la collaborazione prevista dal presente regolamento, occorre prevedere un regolare scambio di opinioni, nel quadro dei lavori del comitato di gestione per i vini, tra i rappresentanti dei servizi competenti di tutti gli Stati membri ; che tale scambio di opinioni dovrebbe, da un lato, riguardare i problemi di attualità concernenti le infrazioni, constatate o sospettate, alle disposizioni in causa e, dall'altro, contribuire ad uniformare l'applicazione delle disposizioni stesse in tutta la Comunità ;

considerando che talune disposizioni del presente regolamento concernenti la collaborazione diretta tra servizi competenti dei vari Stati membri richiedono la fissazione di modalità d'applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce misure concernenti le relazioni che i servizi incaricati dagli Stati membri del controllo dell'osservanza delle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo, in appresso denominati « servizi competenti », intrattengono tra di loro e con la Commissione, per la prevenzione e l'accertamento di qualsiasi infrazione alle disposizioni comunitarie in questione, nonché alle disposizioni nazionali adottate in virtù delle medesime, in appresso denominate « disposizioni vitivinicole ».

2. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione, negli Stati membri, delle norme relative all'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale o all'assistenza reciproca in materia doganale, nonché delle norme fiscali.

Articolo 2

1. Qualora il servizio competente dello Stato membro nel cui territorio geografico si trova uno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 constati :

— che tale prodotto non è conforme alle disposizioni vitivinicole e

— che questa difformità presenta un interesse specifico per uno o più Stati membri ed è tale da dar luogo a provvedimenti amministrativi o giudiziari,

esso ne informa :

a) il servizio competente dello Stato membro dal cui territorio geografico proviene il prodotto in questione e, se non ne è originario, il servizio competente dello Stato membro d'origine ;

b) il servizio competente di qualsiasi Stato membro interessato, qualora la designazione o la presentazione di tale prodotto sia tale da indurre in errore il consumatore.

Il servizio competente di qualsiasi Stato membro interessato accerta se siano state effettuate spedizioni di partite del prodotto in causa dal suo territorio verso altri Stati membri, nel qual caso fornisce ai servizi competenti di questi ultimi ogni informazione utile.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono completate da documenti o altre prove utili, nonché dall'indicazione degli eventuali provvedimenti presi dagli organi amministrativi o giudiziari ; esse riguardano in particolare :

— la composizione e le caratteristiche organolettiche,

— la designazione e la presentazione,

— l'osservanza delle norme prescritte per l'elaborazione e la commercializzazione,

del prodotto in questione.

Articolo 3

Il servizio competente dello Stato membro nel cui territorio geografico si trova uno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 :

a) chiede al servizio competente di uno o più Stati membri di fornirgli qualsiasi informazione utile in merito agli elementi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dal primo al terzo trattino, qualora esista un dubbio fondato che tale prodotto non sia conforme alle disposizioni vitivinicole.

   Il servizio competente cui è stata indirizzata tale richiesta procede ad uno studio approfondito degli elementi di sospetto che gli sono stati presentati e trasmette al servizio competente richiedente tutte le informazioni, i documenti e i giustificativi che possono servire a chiarire il problema in causa ;

b) qualora esista un sospetto fondato che tale prodotto non sia conforme alle disposizioni vitivinicole, può chiedere al servizio competente dello Stato membro dal cui territorio geografico il prodotto proviene e, se non ne è originario, al servizio competente dello Stato membro d'origine :

— di designare un esperto qualificato e di farlo assistere alle attività di controllo,

— di partecipare ad esami concertati e rapidi su una o più partite di tale prodotto.

Articolo 4

1. Il servizio competente dello Stato membro nel cui territorio geografico si trova uno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79, chiede :

a) al servizio competente dello Stato membro dal cui territorio geografico tale prodotto proviene e, se non ne è originario, al servizio competente dello Stato membro d'origine, di verificare, in caso di dubbio, i documenti nonché i registri prescritti in applicazione dell'articolo 53 del regolamento (CEE) n. 337/79 ;

b) ove lo ritenga necessario, ad un laboratorio di cui al paragrafo 3, secondo trattino, situato sul territorio geografico dello Stato membro da cui tale prodotto proviene ovvero, se non ne è originario, dello Stato membro d'origine, di procedere, in caso di sospetto fondato di frode, ad un esame analitico ed organolettico di un campione del prodotto che gli è stato inviato.

2. Contemporaneamente alla spedizione di un campione al laboratorio di cui al paragrafo 1, lettera b), il servizio competente richiedente informa il servizio competente dello Stato membro nel cui territorio si trova il laboratorio. I risultati degli esami di cui al paragrafo 1, lettera b), e le relative interpretazioni sono trasmessi al servizio competente richiedente tramite il servizio competente dello Stato membro nel cui territorio si trova il laboratorio.

3. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione :

— i servizi competenti e i laboratori di cui all'articolo 64, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79 ;

— tra i laboratori suddetti, quelli abilitati ad effettuare analisi conformemente al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2.

Articolo 5

1. La Commissione, ove abbia fondati motivi di ritenere che in uno o più Stati membri siano state commesse irregolarità per quanto concerne la produzione e la commercializzazione di uno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79, ne informa il servizio competente interessato, che procede ad un'inchiesta amministrativa.

La Commissione può chiedere al servizio competente di cui trattasi che i suoi agenti muniti di uno specifico mandato possano prendere conoscenza, presso detto servizio, degli elementi di carattere amministrativo di tale inchiesta.

2. Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione una relazione sull'inchiesta effettuata e le comunica le conclusioni alle quali l'inchiesta stessa è pervenuta.

3. Il paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 283/72 del Consiglio, del 7 febbraio 1972, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore [1].

Articolo 6

Il servizio competente o il laboratorio che riceve una delle richieste di cui ai precedenti articoli, soddisfa la medesima il più rapidamente possibile.

Tuttavia, ove tale richiesta non potesse essere soddisfatta, in tutto o in parte, il servizio competente interessato ne informa immediatamente il servizio competente richiedente ovvero, per quanto riguarda l'articolo 5, la Commissione, indicandone i motivi.

Articolo 7

Gli elementi dello scambio di informazioni previsto dal presente regolamento sono tutelati dal segreto professionale. Essi possono essere comunicati soltanto alle persone che, a motivo delle funzioni da esse svolte negli Stati membri o nelle istituzioni delle Comunità, sono autorizzate a venirne a conoscenza per l'espletamento delle loro funzioni.

Articolo 8

I rappresentanti degli Stati membri nei servizi competenti di cui all'articolo 1 si riuniscono regolarmente in seno al comitato di gestione per i vini istituito dall'articolo 66 del regolamento (CEE) n. 337/79 :

— per esaminare i problemi sollevati dall'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le modalità degli scambi di informazioni, e trarne le opportune conclusioni per il futuro ;

— per trattare ogni altro problema concernente il controllo uniforme delle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo.

---

[1] GU n. L 36 del 10. 2. 1972, pag. 1.

Articolo 9

Se necessario, vengono adottate modalità di applicazione del presente regolamento in materia di :

— scambio delle informazioni, tenendo conto della necessità di una rapida informazione ;

— prelievo e spedizione dei campioni da parte del servizio competente richiedente nonché assunzione a proprio carico da parte di questo stesso servizio delle spese di analisi dei campioni ;

— assunzione a proprio carico da parte del servizio competente richiedente delle spese occasionate dall'intervento di un esperto qualificato in uno Stato membro diverso da quello in cui esso esercita la propria attività ;

Articolo 10

1. Il regolamento (CEE) n. 1439/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo alla collaborazione diretta tra i servizi incaricati dagli Stati membri di controllare l'osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali nel settore vitivinicolo [1], è abrogato.

2. I richiami al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 sono da intendersi riferiti al presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 febbraio 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. MEHAIGNERIE

---

[1] GU n. L 173 del 29. 6. 1978, pag. 2.